



Comunità Montana

"Vallo di Diano"

— CERTOSA DI PADULA (SA) —

DEL. C. G. h / 98

REGOLAMENTO DELLE DETERMINAZIONI

Art.1
Definizione

La determinazione è l'atto formale con il quale:

- a) il Segretario Generale e i Responsabili dei Servizi (questi ultimi in esecuzione del comma 3-bis dell'art.51 della legge 142\90) attuano la norma di cui ai commi 2 e 3 dell'art.5 della legge 142\90, realizzando concretamente i compiti di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria.
- b) il Segretario Generale e i Responsabili dei Servizi pongono in essere l'attività di cui agli articoli 27 comma 9 e 8 del D.Lgs. del 25\2\95, n.77 e agli articoli 26 e seguenti del Regolamento di Contabilità.

Art.2
Istruttoria

I funzionari di cui all'art. 1, sono responsabili dell'istruttoria delle determinazioni. Verificano che le medesime non siano in contrasto con le norme di legge e con quelle statuto e dei regolamenti, oltre che con eventuali deliberazioni dalle quali traggono origine. Nessuna determinazione può essere adottata senza sufficiente istruttoria che deve tendere ad acquisire e valutare tutti i presupposti di fatto e i dati necessari per la sua emanazione.

Art.3
Motivazione

Ai sensi dell'art.3 della legge 3\8\90, n.241, la determinazione deve essere motivata. Essa deve indicare:

- a) i presupposti;
- b) le ragioni giuridiche, che hanno determinato il provvedimento;
- c) le risultanze dell'istruttoria poste in relazione con i presupposti di fatto e con le ragioni giuridiche.

La motivazione deve riportare la valutazione dei fatti e degli interessi coinvolti dal provvedimento secondo i principi di logicità, correttezza e buon andamento amministrativo.

Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'Amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della legge 241\90, anche l'atto cui essa si richiama.

In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'Autorità cui è possibile ricorrere.

Art.4
Forma e sottoscrizione

La determinazione, per la sua esistenza, deve essere redatta in forma scritta e sottoscritta dal funzionario che l'ha adottata.

Art.5
Pareri

Le determinazioni non recano il parere di legittimità.

Recano il parere di regolarità tecnica solo nel caso in cui questo debba essere espresso da soggetto diverso dal Responsabile estensore (in tutti gli altri casi esso si intende contenuto nella determinazione), e il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, se necessario.

Art.6

Raccolta e pubblicazione

Le determinazioni sono raccolte e progressivamente numerate con l'individuazione dell'ufficio di provenienza in un apposito registro annuale della cui tenuta risponde l'ufficio del Protocollo e Archivio.

Sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Ciascun Servizio annoterà le proprie determinazioni in apposito Registro, e conserverà i relativi fascicoli.

Il Servizio Finanziario e Contabile annoterà su un proprio Registro tutte le determinazioni che comportano impegni e liquidazioni di spesa, conservandone copia.

Le determinazioni sono immediatamente esecutive.

Quelle che comportano impegni e liquidazioni di spesa sono esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria in conformità all'art.24 del Regolamento di Contabilità.

L'elenco mensile degli oggetti delle determinazioni di cui al presente articolo, redatto dai soggetti competenti di cui all'art.1, sarà comunicato ai capi-gruppo consiliari entro il 10 del mese successivo con le modalità di cui all'art.29 c.3 dello Statuto.

Art.7

Autotutela

Le determinazioni possono essere integrate, revocate ed annullate dai soggetti che le hanno emesse secondo i principi propri dell'atto amministrativo.

Se chi ha adottato l'atto ritiene una propria determinazione illegittima, può ritirarla, esercitando il potere di annullamento d'ufficio, tramite altra determinazione, nella quale siano indicati i concreti e attuali motivi di pubblico interesse che rendono necessaria la caducazione degli effetti dell'atto illegittimo e il vizio di legittimità accertato.

Art.8

Revoca ed annullamento

La determinazione deve espressamente menzionare la precedente determinazione che intende revocare, modificare o annullare.

L'intento di sostituire in tutto o in parte l'atto precedente deve

risultare in modo chiaro.

Il potere di autotutela, se incide su posizioni giuridiche del privato consolidate, può essere esercitato indicando l'interesse pubblico concreto ed attuale da tutelare in comparazione con il pregiudizio arrecato al privato.

Art. 9

Impugnazione

La determinazione impugnata mantiene la sua esecutività fino al suo annullamento. La pendenza dell'impugnativa non sospende gli effetti della determinazione, salvo eventuale sospensione giurisdizionale.

Le opposizioni avverso le determinazioni hanno valore di semplice denuncia.

Art. 10

Avocazione

Le determinazioni non sono soggette ad avocazione da parte della Giunta Esecutiva se non per particolari motivi di necessità ed urgenza specificamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare ai capi gruppo.

(regdeter ws9501)